Prot. n. 54/26/C.S.Lomb. Lecco, 26 maggio 2026

Al Signor Provveditore della Lombardia
D.ssa Maria MILANO
MILANO

E, per Conoscenza

Al Signor Direttore della Casa Circondariale
D.ssa Annalaura CONFUORTO
LODI

Al Signor Direttore dell'Ufficio III
C/O D.G.P. – D.A.P.
D.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Al Presidente USPP
Dr. Giuseppe MORETTI
ROMA

Al Segretario Regionale Aggiunto USPP
Sig. Enzo TINNIRELLO
LODI

OGGETTO: Casa Circondariale Lodi – **Determina turni di Reperibilità** (rif. nota n. 1599 del 07/05/2026).-

Signor Provveditore,

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questa Segreteria Regionale, confermando gli orientamenti dell'articolazione territoriale di questa O.S. emersi durante l'incontro tenutosi in data 13/04/2026, deve osservare quanto segue:

Ad avviso di questa Segreteria la Determina emessa dalla Direzione che legge per conoscenza, conterrebbe profili di illegittimità.

Infatti da una lettura del preambolo, la Determina pare poggiare su un Protocollo d'Intesa Regionale **inesistente in ragione delle decisioni assunte in merito dalla Commissione Nazionale di Garanzia e su quanto stabilito dal D, Lgs. 66/2003 che al contrario non è applicabile per il personale delle FF.PP., come stabilito all'interno dell'art. 2 comma 3 del citato Decreto.**

Da un punto di vista organizzativo della reperibilità, si deve eccepire il contenuto del punto 7/B della Determina poiché si ritiene che in ragione delle disposizioni contenute nei contratti e nell'A.N.Q. vigente, non vi sia la possibilità di espletare la reperibilità in orario notturno.

Infatti il particolare istituto contrattuale prevede che il personale debba aver effettuato **un turno ordinario di servizio.** Il turno notturno non è preceduto da alcun turno effettuato nella medesima giornata e poiché la reperibilità **è giornaliera e consente la corresponsione di lavoro**

straordinario laddove vi sia stata una interruzione tra il turno espletato ed il richiamo in servizio (vedi circolare n. 00983315 del 26/03/2007) l'istituto della reperibilità non appare applicabile così come indicato nel citato punto 7/B della determina.

Tra l'altro è utile rappresentare che il sistema denominato G.U.S.web non consente la corresponsione del lavoro straordinario in un momento antecedente all'espletamento del turno ordinario, impedendo di fatto che al personale in reperibilità, chiamato in orario notturno ad esempio per ore due, possa essere riconosciuta la prestazione di lavoro straordinario (notturno) prima dell'effettuazione del turno programmato.

Si ritiene che eventuali esigenze connesse all'assicurazione dell'ordine e della disciplina dell'Istituto, in orario notturno, possano trovare soluzione attraverso una più funzionale riorganizzazione del turno e non attraverso quella che appare una forzatura.

Ciò posto, questa Segreteria Regionale, in un chiaro spirito collaborativo chiede a codesta A.D. di voler analizzare la Delibera emanata e se del caso dare disposizioni per una modifica evitando così di costringere questa O.S. a valutare l'opportunità di attivare la Commissione Arbitrale Regionale.

Per quanto sopra richiesto, si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Consigliere Nazionale USPP
Umberto DI STEFANO